

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-345 del 25/01/2019
Oggetto	Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico occupata da specchi d'acqua ad uso venatorio posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino Moroni del Comune di Poggio Torriana (RN). Procedimento RNPPT0048/17RN03 - Concessionari: Sig.ri Sacchini Marco e Buda Mauro Adriano.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-349 del 24/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque GENNAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico occupata da specchi d'acqua ad uso venatorio posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino Moroni del Comune di Poggio Torriana (RN). **Procedimento RNPPT0048/17RN03** - Concessionari: Sig.ri Sacchini Marco e Buda Mauro Adriano.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale di Arpae, come proposto nelle determinazioni dirigenziali del Direttore Generale di Arpae n 70/2018 e n. 90/2018;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;

- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 7005 del 19/07/2002 con la quale è stato rilasciato al Sig. Sacchini Marco (C.F. SCC MRC 56P20 D8990) il rinnovo, per anni quattro a decorrere dal 19/07/2002, della concessione di un'area demaniale situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino Moroni nel Comune di Poggio Berni (ora Poggio Torriana) (RN) e individuata catastalmente al foglio n. 7 antistante le particelle 50, 47, 48, 17 e 13 occupata da uno specchio d'acqua ad uso venatorio per una superficie di 16.310 m², successivamente rinnovata per quattro anni con Determinazione n. 14674 del 12/11/2007 e per ulteriori sei anni, fino al 18/07/2017, con Determinazione n. 5822 del 03/05/2012. Con quest'ultima determinazione la concessione è stata cointestata anche al Sig. Buda Mauro Adriano (C.F. BDU MDR 51D08 E675E);

DATO ATTO che con la concessione n. 5822 del 03/05/2012 è stato determinato in €. 1.223,25 (euro milleduecentoventitre/25) il canone annuo di concessione;

VISTA l'istanza pervenuta in data 12/07/2017, registrata al prot. Arpae PGRN/2017/6596 in data 13/7/2017, con cui i Sig.ri Sacchini Marco (C.F. SCC MRC 56P20 D8990) e Buda Mauro Adriano (C.F. BDU MDR 51D08 E675E) hanno chiesto il rinnovo della predetta concessione senza modifiche all'occupazione;

VERIFICATO che i richiedenti hanno versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 5822 del 03/05/2012, nonché l'importo di €. 446,50 quale anticipo sui canoni 2017/2018 e 2018/2019, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 247 del 06/09/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che lo scrivente Servizio con nota PGRN/2017/7415 del 04/08/2017 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 3002 del 28/09/2017, trasmessa con nota prot. PC/2017/43016 del 04/10/2017, registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2017/9385, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;
- che, essendo l'area in oggetto ricompresa all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia"), con nota prot. PGRN/2017/7816 del 18/08/2017 è stata chiesta la pre-valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, con nota registrata al prot.

PGRN/2017/9875 del 19/10/2017, ha comunicato l'esito della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo misure specifiche di conservazione riportate nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015 è stato rideterminato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 835,89 (euro ottocentotrentacinque/89) per anno solare, così come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che il canone per il periodo dal 19/7/2017 al 31/12/2017 (sei mensilità) è pari ad €. 419,25 comprensivo di interessi moratori, che il canone per l'annualità 2018 è pari ad €.837,51 comprensivo di interessi moratori e che pertanto l'ammontare del canone per il periodo dal 19/7/2017 al 31/12/2018 è pari ad €. 1.256,76 comprensivo di interessi moratori, che i concessionari hanno già corrisposto l'importo di €. 446,50, quale anticipazione sui canoni 2017/2018 e 2018/2019, e che pertanto rimane da versare ad integrazione un importo di €.810,26 (euro ottocentodieci/26);
- che il deposito cauzionale di €. 1.631,00 (milleseicentotrentuno/00), costituito con versamento del richiedente alla Regione in data 02/08/2002, a garanzia degli obblighi della concessione originaria, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- che con nota di prot. PGRN/2018/11684 del 12/12/2018 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2019/7883 del 17/1/2018;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 12/7/2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 810,26 comprensivo di interessi moratori, eseguito in data 8/1/2019, quale integrazione del canone per l'annualità 2018 e per il periodo dal 19/7/2017 al 31/12/2017 sul C.C.P. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna;

DATO ATTO, infine, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare la concessione n. 5822 del 03/05/2012 ai Sig.ri Sacchini Marco (C.F. SCC MRC 56P20 D8990) e Buda Mauro Adriano (C.F. BDU MDR51D08 E675E) avente ad oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino Moroni nel Comune di Poggio Torriana (ex Poggio Berni) (RN) individuata catastalmente al foglio n. 7 antistante le particelle 50, 47, 48, 17 e 13 occupata da uno specchio d'acqua ad uso venatorio. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione n. 7005 del 19/07/2002 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna nonché negli elaborati grafici allegati alla nota prot. n. 36781 del 02/05/2005 con cui fu autorizzato lo spostamento dell'appostamento da caccia secondario all'interno dell'area concessa;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 19/07/2017 e avrà durata sino al 31/12/2022;
5. di stabilire il canone annuo in €. 835,89 (euro ottocentotrentacinque/89). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di dare atto che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 5822 del 3/5/2012, per il periodo dal 19/7/2017 al 31/12/2017 e per l'annualità 2018;
8. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 1.631,00 (milleseicentotrentuno/00), costituito con versamento del richiedente alla Regione in data 02/08/2002;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;

13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo di concessione rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore dei Sig.ri Sacchini Marco (C.F. SCC MRC 56P20 D899O) e Buda Mauro Adriano (C.F.: BDU MDR 51D08 E675E), in seguito indicati come “Concessionario”. **Procedimento: RNPPT0048/17RN03.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino Moroni del Comune di Poggio Torriana (ex Poggio Berni) (RN) individuata catastalmente al foglio n. 7 antistante le particelle 50, 47, 48, 17 e 13 occupata da uno specchio d'acqua ad uso venatorio. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione n. 7005 del 19/07/2002 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna nonché negli elaborati grafici allegati alla nota prot. 36781 del 02/05/2005 del medesimo Servizio con cui fu autorizzato lo spostamento dell'appostamento da caccia secondario all'interno dell'area concessa;

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 19/07/2017 e durata sino al 31/12/2022. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza.**

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 835,89 (euro ottocentotrentacinque/89) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici.

B) Considerato che l'area in questione è nelle immediate vicinanze di un sito della Rete Natura 2000 (area SIC cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia"), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti **prescrizioni vincolanti dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna**:

1. *Qualsiasi opera di sistemazione degli argini, pulizia dei canali di alimentazione e scarico o di taglio della vegetazione o qualsiasi opera da effettuare all'interno del lago dovrà essere realizzata al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico e quindi dal 11 agosto al 19 febbraio;*
2. *per la manutenzione ordinaria del lago e dei canali di alimentazione idrica e di uscita, è necessario attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS; disciplinare approvato dalla Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 667 del 18 maggio 2009);*
3. *mantenere e, possibilmente, incrementare la vegetazione ripariale (arbustiva e arborea) del lago ai fini di mantenere un ambiente idoneo per l'alimentazione, la riproduzione e la sosta della fauna legata agli ambienti acquatici; in particolare si ritiene necessario aumentare l'altezza della componente arborea (vegetazione igrofila a Populus sp. e Salix*

sp.) presente ai bordi del lago, almeno attorno alla metà del perimetro posto a monte; sempre nella porzione marginale a monte piantare, per tutta la lunghezza dell'argine, talee di Salix e Populus al fine di inspessire e rendere maggiormente strutturata la fascia di vegetazione arborea;

- 4. nelle operazioni di taglio della canna palustre, habitat di interesse regionale, avere cura di lasciare adeguate superfici ai bordi delle zone umide ai fini dell'alimentazione e nidificazione delle specie legate al canneto;*
- 5. le periodiche operazioni di pulizia del fondo del lago devono essere effettuate prima della deposizione degli Anfibi presenti nell'area (Tritone crestato, Tritone punteggiato, Rospo comune, Rana dalmatina, Rane verdi, Raganella), tenendo presente che Rospo comune e Rana dalmatina depongono già nel mese di febbraio;*
- 6. in occasione delle manutenzioni straordinarie del lago che prevedono pulizia del fondale, operare con la macchina scavatrice in maniera tale da creare una porzione di lago con maggiore profondità (almeno per un terzo della superficie);*

Inoltre, al fine di una corretta conduzione delle pratiche di gestione del lago, che saranno condotte non solo ad esclusivo uso venatorio ma in un'ottica di gestione ecologica e naturalistica, si ritiene di sottolineare l'importanza del rispetto delle Misure Specifiche di Conservazione del SIC IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia". Si riporta di seguito un estratto delle MSC:

- Obbligo del mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua nel bacino del Marecchia e tramite revisione delle pratiche idrauliche manutentive delle Fosse Viserba e Gorgona) all'interno dei laghetti che servono gli appostamenti fissi di caccia, nel periodo febbraio-agosto; divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani (fino al 15 agosto). Pratiche finalizzate al mantenimento di un habitat adeguato per la fauna residente.*
- Divieto di utilizzazione di pallini di piombo per l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo, nei territori con presenza di zone umide naturali o artificiali, corsi d'acqua e canali.*
- Per evitare il disturbo agli uccelli acquatici migratori in fase di sosta o di riposo e per quelli stanziali, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario, la caccia da appostamento o vagante (senza uso del cane) nel mese di gennaio è limitata a sole due giornate fisse.*
- Divieto di ripopolamento con Anatidi provenienti da allevamento e divieto di permanenza dei richiami vivi oltre il periodo consentito di caccia.*
- Divieto di transito a piedi, o con qualsiasi mezzo, nei pressi delle aree di nidificazione di Caradriiformi (in particolare Cavaliere d'Italia e Corriere piccolo). Le nidificazioni avvengono negli stagni artificiali degli appostamenti fissi di caccia (se gestiti correttamente dal punto di vista idrico).*
- Negli habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 6420, 7210: divieto di immissione di specie animali e vegetali alloctone o non pertinenti con l'habitat.*
- Negli habitat 3240, 3270, 5130, 6210, 6220, 6420, 6430, 7210: divieto di realizzazione imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali.*
- Divieto di raccolta di specie di interesse conservazionistico non già protette dalla L.R. 2/77 in tutto il SIC (nell'elenco sono presenti piante acquatiche e palustri): Alisma lanceolatum With Baldellia ranunculoides (L.) Parl.; Artemisia caerulea L. subsp. cretacea (Fiori) Brilli-Catt. & Gubellini, Helianthemum jonium Lacaita, Carex viridula Michx. Cladium mariscus (L.) Pohl Isolepis setacea (L.) R. Br., Schoenoplectus lacustris (L.) Pallas, Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Pallas, Schoenus nigricans L. Myriophyllum spicatum L. Juncus subnodulosus Schrank Ononis masquillierii Bertol., Lemna minor L.,*

Utricularia australis R. Br., *Plantago maritima* L., *Erianthus ravennae* (L.) P.Beauv., *Rumex palustris* Sm. *Zannichellia palustris* L. *Samolus valerandi* L. *Typha angustifolia* L. *Typha alatifolia* L., *Typha laxmannii* Lepech., *Typha minima* Funk;

Si informa che la mancata osservanza delle citate prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 60 della L.R. n. 6/2005 e successive modifiche ed integrazioni ed espone il trasgressore alle sanzioni penali, se ed in quanto applicabili, previste delle normative ambientali vigenti.

Si precisa che la prescrizione "Obbligo del mantenimento di un livello idrico adeguato" enuncata al precedente punto 1. dovrà essere rispettata compatibilmente con le disposizioni normative, regolamentari e quelle dettate da questa Agenzia in materia di prelievi idrici dai corsi d'acqua.

C) La concessione, inoltre, è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 3002 del 28/09/2017, di seguito riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
3. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
4. *Si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;*
5. *Il nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;*

CONDIZIONI GENERALI

6. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
7. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;*

8. *Per l'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di che trattasi, nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti;*
9. *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
10. *Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
11. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
12. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
13. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate;*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.